



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 06-02-2020

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 15 - MACERATA PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE SOCIALE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 30 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore 19:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI		Pres./Ass.
BUSCHITTARI DAVID		P	MEDEI LUDOVICA		P
MASSEI DONATO		P	SAVI ALESSIA		P
MORETTI LUANA		P	SAMPAOLO VITTORIO		P
SILEONI TOMMASO		P	MOZZONI ANDREA		P
VIRGILI SABRINA		P	CASTELLANI EDI		P
PALOMBARI MARTINA		P	GAGLIARDINI GIANLUCA		A
Assegnati n. 13		In carica n. 12	Presenti n. 11		Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il VICESINDACO, **Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
PALOMBARI MARTINA
SAVI ALESSIA
CASTELLANI EDI

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Servizi alla persona”, Dott. Orazio Coppe:

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede, all’articolo 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli Enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante disposizioni in materia di *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, al Capo II del Titolo IV affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* descrive le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali nel dettaglio e prevede che l’esercizio delle inerenti funzioni avvenga a livello di Ambito;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, in senso generale, che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- dalla normativa nazionale e regionale vigente e, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell’articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 22 e dell’articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 emerge la necessità di individuare, nell’organizzazione delle attività relative all’esercizio delle funzioni sociali, socio-sanitaria e sanitaria modalità di gestione, coordinamento e programmazione che perseguano il fine della corretta integrazione socio-sanitaria;
- con deliberazione amministrativa del Consiglio della Regione Marche del 1° marzo 2000, n. 309 è stato approvato il *“Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- con deliberazione di Giunta della Regione Marche del 13/02/2001, n. 337 sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali Sociali;
- con deliberazione di Giunta della Regione Marche del 17 luglio 2001, n. 1674 è stato istituito l’Elenco regionale dei Coordinatori di Ambito;
- con deliberazione di Giunta della Regione Marche del 5 giugno 2002, n. 1046 è stata istituita la Consulta regionale degli Ambiti Territoriali Sociali;
- la Regione Marche, con deliberazione della Giunta del 15 maggio 2006, n. 551, ha approvato le *“Linee guida per la riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali”* contenenti lo schema di convenzione che viene adottato dalle amministrazioni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 15, adattandola alle peculiarità del territorio in questione;
- il Piano Sociale della Regione Marche 2008/2010 *“Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale, in un processo di continuità, stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”* (delibera del Consiglio regionale del 29 luglio 2008, n. 112) e le successive Linee Guida regionali (delibera di Giunta del 3 agosto 2009, n. 1276) *“Approvazione delle linee guida per la predisposizione e approvazione dei piani triennali di Ambito sociale 2010-2012”*, promuovono e prevedono l’incentivazione dell’accennato modello organizzativo della convenzione, che si caratterizza per la sua flessibilità e per l’esiguo impatto delle spese necessarie per il suo funzionamento;
- con deliberazione amministrativa del Consiglio della Regione Marche del 16 dicembre 2011, n. 38 è stato approvato il *“Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”*;

- la legge regionale 32/2014 “*Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia*” specifica che i Comuni ricompresi negli Ambiti Territoriali Sociali gestiscono in forma associata i servizi sociali secondo le modalità previste nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 110/2015 “*Piano Regionale Socio-Sanitario 2012-2014 – Istituzione e modalità operative dell’Unità Operativa Sociale e Sanitaria U.O.SeS*” ha delineato le condizioni per la costituzione delle Unità Operative Sociali e Sanitarie al fine di garantire la necessaria integrazione fra i due settori di intervento;
- il Comitato dei Sindaci dell’ATS n. 15, in applicazione della D.G.R. di cui al precedente punto, con deliberazione n. 6 del 6/05/2016, ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione dell’U.O.SeS nel territorio del Distretto Sanitario di Macerata;
- a partire dalla fase di costituzione degli Ambiti, i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 15 hanno provveduto all’attuazione del Piano di Zona 2003 e del Piano Sociale di Ambito 2005/2007 attraverso lo strumento dell’Accordo di programma;

CONSIDERATO che l’accordo di programma, risultato efficace nella fase di avvio del processo di programmazione e gestione integrata delle funzioni e dei servizi sociali, risulta essere inadeguato per lo sviluppo costante del sistema, come già indicato nelle Linee Guida per la riorganizzazione istituzionale degli Ambiti Territoriali Sociali (delibera della Giunta della Regione Marche del 15/05/2006, n. 551) e, pertanto, va sostituito con altri strumenti, quale la convenzione intercomunale per la programmazione e gestione associata dei servizi con la costituzione dell’Ufficio comune, al fine di dotarsi di una organizzazione più adeguata alle mutate esigenze dei Comuni, al costante aumento dei fondi trasferiti dalla Regione al Comune capofila per conto di tutti i Comuni dell’ATS n. 15;

CONSIDERATO, altresì, che, per quanto efficace, lo strumento della convenzione non risolve il problema dell’assenza del riconoscimento della personalità giuridica dell’Ambito che rischia di ostacolare ogni naturale sviluppo e, pertanto, sin d’ora, si concorda che nell’arco della durata della presente convenzione le amministrazioni contraenti si impegnano a valutare la possibilità di individuare altre forme giuridiche per la programmazione e gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali;

RILEVATO che la Regione Marche ha sempre sostenuto la logica della sussidiarietà e il modello di “partecipazione” nell’ambito della “funzione sociale pubblica” sia nella dimensione politica sia in quella tecnico-organizzativa, ancor più a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, per la quale la Pubblica Amministrazione non viene più individuata come soggetto prevalentemente “prestazionale”, ma primariamente come espressione e motore di un rapporto “Stato-comunità”, in cui si riscopre la centralità della “funzione” pubblica, che però lascia spazio alla partecipazione;

CONSIDERATO che il mantenimento di tale forma associativa “leggera”, politicamente presidiata dal Comitato dei Sindaci - e, quindi, dagli stessi Amministratori dei Comuni associati -, consente alle Amministrazioni comunali, da un lato, di conservare un ruolo forte e diretto, dall’altro di maturare sempre più la necessità di associare servizi sia nella prospettiva della costante diminuzione dei fondi pubblici sia in quella della costante crescita della domanda da parte dei cittadini;

CONSTATATO che il Comitato dei Sindaci, con deliberazione n. 8 del 24 marzo 2010, ha stabilito di procedere alla costituzione di una convenzione fra i Comuni aderenti

all'Ambito Territoriale Sociale n. 15 per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi, attività e funzioni in materia sociale e che con successiva deliberazione del 30 giugno 2010, n. 10 ha approvato il relativo schema di convenzione;

CONSIDERATO, altresì, che la convenzione di cui sopra, sottoscritta per la prima volta in data 30 novembre 2010, rinnovata in data 27 marzo 2013 ed in seguito il 22 dicembre 2016, ha avuto scadenza il 22 dicembre 2019 e che, pertanto, necessita di un ulteriore rinnovo;

PRESO ATTO che il Comitato dei Sindaci, con deliberazione n. 30 del 17/12/2019, ha stabilito di procedere al rinnovo della convenzione per ulteriori anni tre, salvo eventuali modifiche della normativa vigente;

VISTO il testo della Convenzione e degli allegati alla stessa, allegato al presente atto;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di RINNOVARE la convenzione fra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 15 per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi, attività e funzioni in materia sociale per un ulteriore periodo di tre anni, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE VI SETTORE
F.to Dott. Orazio Coppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Servizi alla Persona”, Dott. Orazio Coppe;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri, riportati integralmente in calce al presente atto;

VISTA la deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’ATS 15 n. 30 del 17/12/2019;

VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore “Servizi alla Persona” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa esplicita con la presente deliberazione all’ordinamento giuridico, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. La PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di RINNOVARE la convenzione fra i Comuni aderenti all’Ambito Territoriale Sociale n. 15 per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi, attività e funzioni in materia sociale per un ulteriore periodo di tre anni, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente, il Consiglio comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

VERBALE DELLA DISCUSSIONE

VICESINDACO: “Passiamo alla trattazione del punto n. 15 all’ordine del giorno, la proposta è la numero 14 così com’è numerata. L’oggetto è: “Rinnovo della convenzione tra i comuni nell’Ambito Sociale 15 Macerata, per l’esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei servizi sociali art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” L’assessore Moretti per la presentazione della proposta. Prego!”

MORETTI: “Il decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro delle convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione, nonché i propri rapporti finanziari ed economici.

Il decreto legislativo n. 112 del ‘98 affida alla competenza dei comuni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi sociali.

La legge n. 328 del 2000 descrive le funzioni amministrative di competenza comunale, relative agli interventi sociali nel dettaglio, e prevede che l’esercizio delle inerenti funzioni avvenga a livello di ambito.

La legge n. 241 del ‘90 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

Dalla normativa nazionale e regionale vigente emerge, quindi, la necessità di individuare modalità di gestione coordinata e programmazione che perseguono il fine della corretta integrazione socio sanitaria.

Con deliberazione di Giunta della Regione Marche sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali Sociali, gli A.T.S. è stato istituito l’elenco regionale dei coordinatori d’Ambito, è stata istituita la consulta regionale degli Ambiti Territoriali Sociali.

La Regione Marche, quindi, ha approvato le linee guida per la riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali contenenti lo schema di convenzione che viene adottato dall’Amministrazione facente parte dell’A.T.S. n. 15, adattandola alle peculiarità del territorio in questione.

Il piano sociale della Regione Marche 2008/2010 e le successive linee guida regionali promuovono e prevedono l’incentivazione dell’accennato modello organizzativo della convenzione, che si caratterizza per la sua flessibilità e per il suo impatto delle spese necessarie per il suo funzionamento.

La legge regionale 32/2014 specifica che i comuni ricompresi negli A.T.S. gestiscono in forma associata i servizi sociali.

Il Comitato dei sindaci dell’A.T.S. 15 ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione delle unità operative socio sanitarie nel territorio del distretto sanitario di Macerata.

L’accordo di programma risulta essere inadeguato per lo sviluppo costante del sistema e, pertanto, va sostituito con la convenzione intercomunale per la programmazione e gestione associata dei servizi, con la costituzione dell’ufficio comune. Per quanto efficace, lo strumento della convenzione non risolve il problema dell’assenza dei riconoscimenti della personalità giuridica dell’Ambito e, quindi, nell’arco di tre anni le amministrazioni contraenti, i nove comuni, si impegneranno di valutare la possibilità di individuare altre forme giuridiche.

Considerato che la convenzione tra i comuni aderenti all’A.T.S. 15 sottoscritta per la prima volta nel 2010, poi rinnovata nel 2013 e nel 2016, ha avuto scadenza nel 2019 e che, pertanto, necessita di un ulteriore rinnovo, il Comitato dei sindaci, nella riunione del 17/12/2019, ha stabilito di procedere al rinnovo della convenzione per altri tre anni.

Quindi si propone di rinnovare la convenzione tra i comuni aderenti all’A.T.S. 15, che sono nove, per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative, la gestione in forma

associata dei servizi, attività e funzioni in materia sociale per un ulteriore periodo di anni tre”.

VICESINDACO: “Grazie assessore Moretti. Anche questa proposta di delibera è stata portata alla commissione consiliare permanente dello scorso 24 gennaio. È aperta sul punto la discussione, prego”.

MOZZONI: “Allora, anche qui, ringrazio per il proficuo confronto in sede di commissione. Sono certo che sapremo farci rispettare in A.T.S. 15. Qualora ciò non avverrà, noi... avverrebbe, noi saremo ligi a controllarlo. Però bisogna fare delle considerazioni che so che condividiamo, rispetto all’Ambito Sociale 15.

Considerazioni molto brevi, fatto che sia un Ambito proteso verso Macerata, inteso Macerata città è un dato oggettivo. Ci sono dei bandi, che riguarderanno il sociale, che verranno promossi nei prossimi mesi. Ne abbiamo già parlato, se ne vuole parlare l’assessore, è meglio per me. Comunque sia, se ciò..., questi fondi riguardassero tutta la complessità dell’Ambito Territoriale 15 sarebbe di gran lunga migliore, rispetto ad andare a fare degli interventi singoli, che possono soddisfare nell’immediato alcuni piccoli comuni, ma poi, nel lungo periodo, non dare i risultati sperati.

Ecco, questa era un considerazione rispetto a un criterio generale di tutti i bandi, nello specifico, ce n’è uno in scadenza, è uscito, dovrà uscire. Un bando che dovrà uscire quindi ci aggiorneremo su questo fattore”.

VICESINDACO: “Grazie consigliere Mozzoni. Quindi pongo in votazione, se non ci sono altri interventi, la proposta di delibera sul rinnovo della convenzione tra i comuni dell’Ambito Sociale 15: consiglieri favorevoli, scusa, sono: 10; consiglieri astenuti: 1; ah sì. Consiglieri favorevoli: 11; consiglieri astenuti: 0; consiglieri contrari: 0; per l’immediata esecutività, consiglieri favorevoli: 11; consiglieri contrari: 0; consiglieri astenuti: 0.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il VICESINDACO
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ORAZIO COPPE

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 19-03-2020 al 03-04-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 19-03-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 19-03-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
